

**IL TRIBUNALE DI MILANO INDIVIDUA UNA NUOVA FIGURA
DI “COLLETTO BIANCO PERICOLOSO”:
IL FALSO PROFESSIONISTA
(NELLA SPECIE, UN FALSO AVVOCATO).
UN ULTERIORE PASSO DELLE MISURE DI PREVENZIONE
NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ DA PROFITTO**

*Nota a Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione,
decr. 16 febbraio 2016, n. 32*

di Edoardo Zuffada

Abstract. *Con il decreto in commento, il Tribunale di Milano ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nonché la confisca di numerosi beni, nei confronti di un soggetto che esercitava abusivamente la professione di avvocato e che, nell'arco temporale di oltre dieci anni, aveva realizzato diversi reati economico-fiscali e contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta di una pronuncia di grande interesse, perché emblematica della progressiva trasformazione del sistema prevenzionistico da strumento di controllo sociale a mezzo di aggressione dei profitti illecitamente accumulati. In questo senso, i “nuovi” destinatari delle misure di prevenzione sembrano ormai essere – accanto alla criminalità mafiosa – proprio i “colletti bianchi”.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il decreto del Tribunale di Milano. – 3. I presupposti applicativi delle misure di prevenzione. – 3.1. Le misure di prevenzione personali. – 3.1.1. L'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 4 d.lgs. 159/2011 – 3.1.2. La pericolosità sociale. – 3.1.3. L'attualità della pericolosità sociale. – 3.2. Le misure di prevenzione patrimoniali – 3.2.1. I presupposti applicativi. – 3.2.2. I principi elaborati dalla giurisprudenza. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Premessa.

Non è più revocabile in dubbio che le misure di prevenzione stiano vivendo una stagione di intensa “fioritura”. Nato come ramo del diritto di polizia volto a garantire un adeguato controllo sociale nei confronti di soggetti ai margini della società (gli oziosi, i vagabondi e, all'occorrenza, anche gli anarchici), il sistema prevenzionistico ha progressivamente mutato pelle, per diventare, oggi, un

efficacissimo strumento di contrasto alle più aggressive forme di criminalità economica.

Senza di molto differenziarsi dalla concezione di fondo già propria delle precedenti discipline di epoca zanardelliana e fascista, nell'ordinamento repubblicano le misure di prevenzione vengono inizialmente regolamentate con la l. 27 dicembre 1956, n. 1423, la quale concepisce tali misure come strumenti di prevenzione dei comportamenti criminali dei ceti più bassi, e ciò sulla base dell'errato e ormai inattuale assunto criminologico secondo cui la criminalità allignerebbe solo, o per lo meno soprattutto là dove c'è povertà.

Con la l. 31 maggio 1965, n. 575 viene estesa l'applicabilità delle misure di prevenzione ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso: si tratta di un importante momento di rottura poiché, per la prima volta, si registra un superamento delle tradizionali categorie soggettive di cui alla l. 1423/56, con la conseguente definizione di un ambito di pericolosità c.d. "qualificata", a fianco di quella "comune".

Con la l. 22 maggio 1975, n. 152 le misure di prevenzione vengono estese anche agli indiziati di atti terroristici o sovversivi.

Preso coscienza che le mafie possono essere efficacemente contrastate soltanto nella misura in cui si riesca a privarle, almeno in buona parte, degli ingenti patrimoni illecitamente accumulati, con la l. 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. legge Rognoni-La Torre) viene introdotta – originariamente quale misura accessoria alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni dei quali il proposto risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sono in rapporto di sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero che, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere essere il frutto o il reimpiego di attività illecite, salvo che il proposto stesso riesca a dimostrare la loro legittima provenienza.

La l. 3 agosto 1988, n. 327 riscrive le categorie di pericolosità semplice, eliminando alcuni tratti illiberali e autoritari presenti nella precedente disciplina.

Il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, nonché la l. 15 luglio 2009, n. 94 apportano al sistema di prevenzione due importanti modifiche: da un lato, viene estesa l'applicabilità della confisca di prevenzione anche agli indiziati della commissione di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; dall'altro lato, viene sancito il principio di applicazione disgiunta delle misure patrimoniali rispetto alle misure personali, con la conseguente possibilità di avviare, o proseguire, un procedimento di prevenzione al solo fine della confisca dei beni del proposto, anche nell'ipotesi in cui la pericolosità personale di costui sia successivamente venuta meno.

Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), riordinando l'intera materia delle misure di prevenzione *ante delictum*, ha infine sancito la sostanziale coincidenza tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (art. 16). Per il resto, il nuovo *corpus* normativo ha ribadito tutti i principi sopra ricordati.

Pur nella sinteticità dei richiami sopra svolti, emerge con chiarezza la progressiva trasformazione delle misure di prevenzione: da poliziesco strumento di controllo del disagio sociale ad affilata lama per il contrasto delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e della criminalità da profitto¹.

In particolare, dopo aver applicato per lungo tempo le misure di prevenzione nei confronti dei soggetti a pericolosità c.d. “qualificata”, la giurisprudenza ha cercato, negli ultimi anni, di valorizzare al massimo grado il portato testuale dell’art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 159/2011, estendendo la prevenzione personale e patrimoniale anche ai “colletti bianchi”. Sono state così delineate le figure dell’“evasore fiscale socialmente pericoloso”, del “corruttore o corrotto socialmente pericoloso”, del “truffatore socialmente pericoloso” e del “bancarottiere socialmente pericoloso”².

Tale interpretazione, suggerita da alcune Corti di merito, ha già ricevuto alcune importanti conferme in sede di legittimità³.

Nei confronti di questo approccio estensivo non sono mancate aspre critiche da parte della dottrina: addirittura, secondo alcuni autori, l’“attività creatrice della giurisprudenza, come in un quadro di Bacon, imprime un’intollerabile torsione al volto già sfigurato della prevenzione patrimoniale”⁴.

La giurisprudenza, tuttavia, sembra ormai viaggiare senza remore verso questi nuovi orizzonti applicativi, garantendo in massimo grado l’effettività del sistema di prevenzione personale e patrimoniale, e potendo così raggiungere risultati altrimenti difficilmente perseguibili con il tradizionale accertamento penale⁵.

¹ In tal senso, cfr.: BRIZZI, *Le misure di prevenzione. Tra elaborazione giurisprudenziale e prospettive di riforma*, Frosinone, Key Editore, 2015, p. 106.

² RAPINO, [La modernizzazione delle misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell’applicazione di misure personali e patrimoniali all’“evasore fiscale socialmente pericoloso”](#), in questa Rivista, 26 marzo 2013, p. 7; BRIZZI, *Misure di prevenzione e pericolosità dei “colletti bianchi” nella elaborazione della giurisprudenza di merito*, in *Archivio Penale*, n. 3, 2014, p. 7; MENDITTO, [Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità “da profitto” \(mafie, corruzione, evasione fiscale\)](#), in questa Rivista, 2 febbraio 2015, p. 27 ss.; MENDITTO, [Presente e futuro delle misure di prevenzione \(personali e patrimoniali\): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto](#), in questa Rivista, 23 maggio 2016, p. 29.

³ Cfr. Corte di Cassazione, II sez., 6 maggio 1999, n. 2181, Sannino; Corte di Cassazione, I sez., 10 giugno 2013, n. 32032, De Angelis; Corte di Cassazione, I sez., 24 marzo 2015, n. 31209, Scagliarini; Corte di Cassazione, I sez., 9 gennaio 2015, n. 18225, Abbaticchio; Corte di Cassazione, IV sez., 25 giugno 2015, n. 26842, Zhang.

⁴ DI LELLO FINUOLI, [La torsione della confisca di prevenzione per la soluzione del problema dell’evasione fiscale](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 1, 2015, p. 298. Sempre nello stesso contributo, l’Autrice aggiunge: “Si appalesa una strumentalizzazione della confisca *ante delictum* a fini del tutto diversi da quelli preventivi, orientati al reperimento di risorse economiche e al contrasto all’evasione fiscale, che fanno segnare un regresso verso gli schemi antichi della confisca generale dei beni. Nel complesso, la prevenzione patrimoniale sembrerebbe perseguire la funzione simbolica di soddisfare il bisogno emotivo di punizione che si manifesta tra i cittadini, nei confronti di coloro che conducono stili di vita sospetti”. Cfr. anche MAUGERI, [La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all’evasione fiscale?](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 2, 2014, p. 191 ss.; ID., [La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio](#), in questa Rivista, 2 marzo 2015.

⁵ Cfr. RONCO, [Il contribuente fiscalmente pericoloso](#), in questa Rivista, 13 aprile 2016, p. 18.

Del resto, va segnalato che anche nel disegno di legge di riforma del Codice delle leggi antimafia, approvato in data 11 novembre 2015 alla Camera dei Deputati ed ora all'esame del Senato, sono presenti alcune modifiche volte ad ampliare il novero dei destinatari delle misure di prevenzione, ricomprendendovi anche gli autori di numerosi reati contro la Pubblica Amministrazione⁶.

2. Il decreto del Tribunale di Milano.

In linea con l'evoluzione giurisprudenziale appena sopra tratteggiata si colloca anche il decreto oggetto della presente nota. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto, su impulso della Procura della Repubblica, l'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, corredata da opportune prescrizioni, e di quella patrimoniale della confisca di numerosi beni mobili e immobili, nei confronti di un soggetto ritenuto vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose, secondo quanto previsto dall'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011⁷.

Il caso in esame riguarda una (per quanto ci è noto) inedita figura di proposto all'interno della macrocategoria dei "colletti bianchi": quella del "falso professionista socialmente pericoloso". Nella specie il proposto è, infatti, indagato dalla Procura della Repubblica di Milano del delitto di esercizio abusivo della professione forense (art. 348 c.p.): attribuendosi il titolo di avvocato e creando una realtà fittizia, mediante la tenuta di uno studio nel centro di Milano nonché la predisposizione di biglietti da visita e di ogni altro espediente idoneo a rafforzare tale falsa apparenza, il proposto era riuscito a convincere i propri "clienti" della sua fasulla qualifica, ottenendo di conseguenza compensi senza alcun titolo giustificativo. Per tali fatti, è tuttora pendente un procedimento penale avviato nel 2014, per il quale il proposto ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415-bis c.p.p.*

Tale condotta, sebbene centrale e propedeutica alla commissione di numerosi fatti di evasione fiscale, non costituisce tuttavia l'unico indice di pericolosità del proposto. A fondamento del proprio decreto il Tribunale ha, infatti, richiamato anche un procedimento avviato nel 2000 su denuncia della Guardia di Finanza di Bergamo per bancarotta fraudolenta e violazione delle norme IVA, per fatti risalenti al periodo compreso tra giugno e ottobre 1997. Per tali fatti, il proposto era stato condannato in primo grado a due anni di reclusione, per poi essere prosciolto in appello per estinzione del reato dovuta all'intervenuta prescrizione.

Inoltre, i giudici hanno evidenziato come il proposto, iscritto nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano a far data dal 1993, abbia posto in essere

⁶ MENDITTO, [Verso la riforma del d. lgs. n. 159/2011 \(cd. Codice antimafia\) e della confisca allargata](#), in *questa Rivista*, 22 dicembre 2015, p. 10 ss.

⁷ Il riferimento all'art. 1, lett. a) d.lgs. 159/2011, riportato a pagina n. 10 del decreto in commento deve intendersi quale semplice refuso, dal momento che la figura del soggetto pericoloso che vive abitualmente in tutto o in parte con i proventi di attività illecite è prevista dalla successiva lett. b).

diverse condotte appropriative, qualificabili quali fatti di peculato *ex art. 314 c.p.*: in effetti, dagli accertamenti bancari svolti sui conti correnti del proposto e su quelli relativi alle eredità giacenti, per le quali egli aveva ricevuto formale incarico gestorio, risulterebbero diversi prelievi finalizzati all'acquisto di beni personali.

Ad avviso del Collegio giudicante, "detti comportamenti gravi, perpetrati nel tempo e attuali evidenziano la pericolosità sociale" del soggetto, il quale, peraltro, "non ha mostrato alcuno scrupolo nonostante l'instaurazione del procedimento di prevenzione a suo carico, nel continuare nella sua attività illecita potenzialmente dannosa sia per gli ignari clienti di fatto vittime dei comportamenti truffaldini del proposto sia per il sistema giudiziario nel suo complesso attesa la nullità sostanziale degli atti sottoscritti dal proposto".

In aggiunta, è convinzione del Tribunale che "lo svolgimento abusivo della professione di avvocato nonché gli ulteriori comportamenti illeciti commessi nell'ambito della gestione delle eredità giacenti uniti ad una perpetrata evasione fiscale, abbiano consentito [al proposto] un ingiustificato arricchimento senza il quale il medesimo non avrebbe potuto acquistare il patrimonio immobiliare di cui è risultato titolare al momento della proposizione della proposta e mantenere l'elevato stile di vita".

A questo punto, si ritiene opportuno procedere ad una breve disamina dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione, per poi formulare alcune considerazioni conclusive.

3. I presupposti applicativi delle misure di prevenzione.

3.1. Le misure di prevenzione personali.

La misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è oggi disciplinata dall'art. 6 d.lgs. 159/2011, e richiede, per la sua applicazione, tre requisiti:

1. l'appartenenza del soggetto proposto ad una delle categorie individuate dall'art. 4 d.lgs. 159/2011;
2. l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto proposto;
3. l'attualità della pericolosità sociale.

3.1.1. L'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 4 d.lgs. 159/2011.

Per quanto concerne il primo requisito, come già accennato, si suole distinguere tra soggetti a pericolosità c.d. "qualificata" e soggetti a pericolosità c.d. "comune".

Nella prima categoria rientrano i soggetti indicati alle lett. a), b), e da d) a i), tra cui "spiccano" gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-*bis* c.p., ovvero gli indiziati della commissione dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.

Nella seconda categoria rientrano, invece, in base a quanto disposto dal Codice delle leggi antimafia all'art. 1: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Come è del tutto evidente, si tratta di definizioni di ampia portata e di incerta applicazione. Questa tecnica legislativa, se da un lato presenta l'indubbio vantaggio di rendere l'applicazione delle misure *ante delictum* più flessibile e capace di adeguarsi alla mutevole realtà dei fatti, dall'altro presta il fianco ad accuse di vaghezza ed indeterminazione.

Proprio per superare tali rilievi, la giurisprudenza ha cercato di valorizzare in massimo grado il dato normativo – ed in particolare l'aggettivo "delittuoso" che compare nelle lett. a) e b), interpretato con esclusivo riferimento ai delitti, e non anche alle contravvenzioni – pervenendo ad una vera e propria "tipizzazione" anche dei soggetti pericolosi "comuni"⁸.

Una volta adottata questa impostazione interpretativa rigorosa – e fugato il pericolo di *arbitrium iudicis* – non paiono esservi particolari ostacoli ad una ricomprensione all'interno della categoria di pericolosità semplice anche dei *white collar crimes*: trattasi infatti di reati generatori di profitti, anche di ingenti dimensioni, e dunque riconducibili al disposto dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011.

3.1.2. La pericolosità sociale.

Una volta inquadrato il proposto all'interno di una delle categorie soggettive suesposte, occorre accertare la sua pericolosità sociale.

⁸ Corte di Cassazione, I sez., 24 marzo 2015, n. 31209, Scagliarini: "parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche «categorie» di pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono infatti da ritenersi «tipizzanti» e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli attuali articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Trattandosi infatti di applicare in via giurisprudenziale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà (si veda quanto affermato dalla Corte Cost. n. 93 del 2010) le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in una accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva (in chiave preventiva) il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come «fonte giustificatrice» di dette limitazioni" (corsivo aggiunto).

Tale pericolosità deve intendersi “a tutto campo”, e ciò al fine di accertare il grado di propensione al delitto, anche nel caso in cui non sia raggiunta la prova (in senso penalistico) della commissione di specifici fatti di reato.

L'accertamento della pericolosità, da compiersi sulla base di elementi di fatto, richiede una valutazione globale della personalità del soggetto, così come risultante dal complesso delle manifestazioni sociali della sua vita, fino ad individuare un comportamento illecito e antisociale persistente nel tempo, e tale da necessitare un controllo da parte dell'Autorità⁹.

La Corte di Cassazione, nel definire la natura del giudizio di pericolosità, ha individuato due precisi momenti di tale accertamento: in una prima fase, rivolta al passato, il giudice ha il compito di ricostruire la “storia criminale” del soggetto proposto, verificando frequentazioni, coinvolgimento in fatti delittuosi, eventuali condanne o proscioglimenti in procedimenti penali; in una seconda fase, invece, il giudice deve effettuare un giudizio prognostico, formulando una valutazione circa la (elevata) probabilità della futura commissione di nuovi reati. In caso di prognosi positiva, il soggetto proposto deve essere ritenuto socialmente pericoloso¹⁰.

Inoltre, almeno in base alla più recente giurisprudenza, dal giudizio di pericolosità deve essere bandito il ricorso a qualsivoglia forma di presunzione¹¹.

Poiché il giudizio di pericolosità è giudizio “neutro” – nel senso che la pericolosità non è data dalla tipologia dei reati commessi e che si presume saranno commessi in futuro, bensì dalla valutazione di elevata probabilità che un soggetto, già inserito in contesti criminali *lato sensu* intesi, possa rendersi responsabile di nuovi fatti delittuosi – non vi sono particolari preclusioni a che anche i “colletti bianchi” possano risultare soggetti pericolosi all'esito di tale giudizio.

Anzi, in questo senso, non sono mancati autorevoli contributi criminologici che hanno coraggiosamente evidenziato come i *white collar crimes* possano, in molti casi, determinare danni ben più gravi e profondi per la collettività rispetto a quelli causati dalla criminalità violenta¹². Assumendo questa tesi, il giudizio di pericolosità applicato

⁹ MENDITTO, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca “allargata”*, in *questa Rivista*, 9 marzo 2014, p. 5; ID., *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali)*, cit., p. 23.

¹⁰ Corte di Cassazione, I sez., 11 febbraio 2014, n. 23641, Mondini: “Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso – nelle sue componenti logiche – in una prima fase di tipo «constatativo» rapportata all'importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta – in passato – dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come «probabile» il ripetersi di condotte antisociali, inquadrare nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo consente – anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo – di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi”.

¹¹ MENDITTO, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali)*, cit., p. 24.

¹² Fondamentale, in tal senso, rimane l'indagine di SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, pubblicato in Italia a cura di Gabrio Forti, Giuffrè Editore, 1987, p. 11 ss.

ai “colletti bianchi” – ben lontano dall’essere escluso o depotenziato – troverebbe un importante fondamento e legittimazione.

3.1.3. L’attualità della pericolosità sociale.

Una volta che il proposto sia stato inquadrato in una delle categorie soggettive di cui all’art. 4 d.lgs.159/2011, e che sia stato reputato pericoloso socialmente sulla base di un giudizio prognostico di futura commissione di nuovi delitti, ai fini della prevenzione personale il giudice è tenuto ad accertare che tale pericolosità sia attuale. In altri termini, deve essere verificata la concreta e specifica persistenza della pericolosità anche al momento della decisione: se la pericolosità del proposto si è esaurita in un momento antecedente alla camera di consiglio, nei suoi confronti non può più applicarsi nessuna misura di prevenzione personale.

Nel caso in cui, invece, la pericolosità sia cessata in un momento successivo alla decisione, su istanza dell’interessato, il giudice dispone la revoca del decreto di applicazione della misura di prevenzione personale ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011.

La *ratio* del requisito dell’attualità della pericolosità sociale è di tutta evidenza: non vi è nessuna esigenza, da parte dell’Autorità, di controllare un soggetto rispetto al quale è venuta meno quella fondata probabilità di commissione di reati idonea a giustificare l’avvio del procedimento di prevenzione o addirittura l’applicazione della misura personale. In effetti, nei confronti di soggetto non più pericoloso, viene meno ogni necessità di prevenzione personale: di talché non sarebbe costituzionalmente ammissibile un sacrificio della libertà personale o della libertà di circolazione, in assenza di un comprovato pericolo per la collettività.

Anche per quanto attiene al requisito dell’attualità, la giurisprudenza ha escluso il ricorso a meccanismi presuntivi¹³.

3.2. Le misure di prevenzione patrimoniali.

3.2.1. I presupposti applicativi.

Ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 159/2011, la confisca di prevenzione viene disposta dal Tribunale rispetto a tutti quei beni, già sottoposti alla misura cautelare del sequestro, “di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”.

¹³ MENDITTO, [Presente e futuro delle misure di prevenzione \(personali e patrimoniali\)](#), cit., p. 26.

Ai fini della applicazione della confisca di prevenzione, devono dunque ricorrere due presupposti¹⁴:

1. un presupposto di carattere *soggettivo*, consistente nella riferibilità dei beni oggetto di confisca ad un soggetto che sia stato reputato pericoloso socialmente, anche se nei suoi confronti non è stata applicata, o non è applicabile, una misura di prevenzione personale (e ciò in virtù del principio di applicazione disgiunta, sancito oggi dall'art. 18 d.lgs. 159/2011, il quale consente di disporre la confisca, anche in assenza della contestuale applicazione di una misura personale);
2. un presupposto di carattere *oggettivo*, consistente: a) nella riferibilità dei beni al proposto, in quanto nella sua disponibilità diretta o indiretta, anche facendo uso presunzioni *iuris tantum*, come quelle previste dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011 per gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, il convivente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto grado. Si tratta cioè di dimostrare che il soggetto ha una disponibilità sostanziale dei beni individuati, in quanto ricadenti nella sfera dei suoi interessi economici, anche se il potere materiale su di essi viene esercitato per mezzo di altri, ferma restando la facoltà di allegazioni contrarie da parte del proposto stesso; b) nella sproporzione del valore di tali beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero nella valutazione dei sufficienti indizi che gli stessi siano frutto o provento di attività illecite, quando il proposto non sia riuscito a dimostrare la loro legittima provenienza.

Pur non essendo questa la sede per una puntuale e approfondita analisi del tema, è comunque opportuno ricordare che, con riferimento alla natura della confisca di prevenzione, in seguito ad un serrato dibattito dottrinale e giurisprudenziale¹⁵ – ad oggi tutt'altro che risolto¹⁶ – le Sezioni Unite hanno recentemente stabilito che tale confisca ha natura preventiva¹⁷: con la conseguenza che la stessa può essere applicata

¹⁴ MENDITTO, [Presente e futuro delle misure di prevenzione \(personali e patrimoniali\)](#), cit., p. 31.

¹⁵ Per la tesi della natura "sanzionatoria" della confisca di prevenzione, cfr.: MAUGERI, [Le Sezioni Unite devono prendere posizione: natura della confisca antimafia; l'applicabilità del principio di irretroattività; la necessità della "correlazione temporale"](#), in questa Rivista, 7 aprile 2014; DI LELLO FINUOLI, [La torsione della confisca di prevenzione per la soluzione del problema dell'evasione fiscale](#), cit.; FILIPPI, CORTESI, [Il codice delle misure di prevenzione](#), Giappichelli Editore, 2011, p. 239 ss.; per la tesi della natura "preventiva" della confisca di prevenzione, cfr.: MENDITTO, [Le Sezioni Unite verso lo "statuto" della confisca di prevenzione: la natura giuridica, la retroattività e la correlazione temporale](#), in questa Rivista, 26 maggio 2014; ID., [Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità "da profitto" \(mafie, corruzione, evasione fiscale\)](#), cit.; ID., [Presente e futuro delle misure di prevenzione \(personali e patrimoniali\)](#), cit.; BRIZZI, [Le misure di prevenzione. Tra elaborazione giurisprudenziale e prospettive di riforma](#), cit.

¹⁶ Cfr., tra gli altri, MAZZACUVA, [Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura](#), in questa Rivista, 15 luglio 2015.

¹⁷ Corte di Cassazione, Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli: "Sullo sfondo dell'articolato contesto positivo, potrà parlarsi di «effetti sanzionatori» della misura di prevenzione patrimoniale solo in senso del tutto atecnico, giacché il nucleo del provvedimento patrimoniale non risiede nel delitto o nel relativo provento, né in finalità tipicamente repressive (vanno richiamati, al riguardo, gli ormai consolidati principi affermati in materia alla Corte EDU nel citato *leading case* Engel ed altri c. Paesi

retroattivamente, in quanto assoggettata alla disciplina di cui all'art. 200 c.p. prevista per le misure di sicurezza.

3.2.2. I principi elaborati dalla giurisprudenza.

In un sistema, come quello di prevenzione, caratterizzato da un assetto normativo talvolta esiguo, ed in certi casi senz'altro lacunoso, la giurisprudenza di legittimità ha svolto spesso un ruolo di supplenza, risolvendo in via interpretativa alcuni profili problematici della disciplina e cercando di ampliare, senza purtuttavia elidere le peculiarità degli istituti *de quibus*, i diritti e le prerogative della difesa.

Un primo profilo problematico con riferimento alla confisca di prevenzione riguardava la corretta individuazione dei beni da apprendere.

Non si tratta di un problema di poco conto, se si pensa che, con riguardo alle confische penali (dirette), queste devono limitarsi ai beni per i quali possa individuarsi uno stretto nesso di pertinenzialità con i reati commessi.

Tuttavia, una simile impostazione farebbe sorgere non poche perplessità con riferimento alla confisca di prevenzione, dal momento che il sistema prevenzionistico delineato dal Codice delle leggi antimafia non presuppone un accertamento di penale responsabilità con riferimento a specifici fatti di reato, fondandosi piuttosto su un giudizio di pericolosità.

Sulla base dell'assunto che le misure di prevenzione patrimoniali sono istituti diretti a contrastare l'accumulazione di beni di illecita provenienza da parte di soggetti ritenuti pericolosi socialmente, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui il giudice, ai fini dell'individuazione dei beni confiscabili, non deve accertare l'esistenza di un nesso causale tra gli indici di pericolosità del proposto e l'accumulazione illecita della ricchezza, essendo sufficiente la dimostrazione della illegittima provenienza dei beni, qualunque essa sia¹⁸.

Un secondo problema riguardava l'estensione del carattere d'illiceità dei beni: in altre parole era dibattuto se la valutazione della sproporzione o dei sufficienti indizi di illiceità dovesse riguardare l'intero patrimonio del soggetto proposto, ovvero i singoli beni presi in considerazione.

Bassi del 08/06/1976, da ultimo rievocata nella sentenza 04/03/2014, Grande Stevens ed altri c. Italia), ma nelle qualità del soggetto – ritenuto «pericoloso» sulla base di oggettivi elementi sintomatici – e nelle modalità di acquisizione del bene, anch'esse «pericolose» perché «plausibilmente» avulse da un contesto di liceità. Alla stregua di siffatte considerazioni appare, quindi, giustificata l'affermazione che le novelle legislative, in punto di esclusione del requisito dell'attuale pericolosità del soggetto proposto, non abbiano in alcun modo inciso sulla natura giuridica della confisca di prevenzione. Reputano, allora, le Sezioni Unite che *alla detta confisca debba continuare a riconoscersi finalità prettamente preventiva al di là di ogni possibile riflesso «parasanzionatorio», tale da non offuscarne l'essenza precipua della confisca, quale strumento inteso, eminentemente, a dissuadere il soggetto inciso dalla commissione di ulteriori reati e da stili di vita contrastanti con le regole del consorzio civile* (corsivo aggiunto).

¹⁸ Corte di Cassazione, II sez., 27 marzo 2012, n. 27037, Bini; Corte di Cassazione, I sez., 17 maggio 2013, n. 39204, Ferrara.

Nel primo caso, sarebbe stata di tutta evidenza l'incostituzionalità della misura in quanto, aggredendo indiscriminatamente tutti i beni del soggetto, sarebbe stato precluso allo stesso un adeguato spazio per la propria difesa, con evidente violazione dell'art. 24 Cost. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo cui, ai fini della confisca di prevenzione, il giudizio di illegittima provenienza deve essere svolto su ogni singolo bene individuato dalla pubblica accusa¹⁹.

Un terzo profilo particolarmente spinoso riguardava i redditi derivanti da evasione fiscale: in particolare ci si chiedeva se i redditi evasi potessero essere considerati ai fini del calcolo della sproporzione e di conseguenza aggrediti con la confisca di prevenzione, quantomeno nella misura dell'imposta non versata; ovvero se, trattandosi in ogni caso di redditi maturati nello svolgimento di attività lecite e rispetto ai quali è stata soltanto omessa la dichiarazione a fini fiscali, potessero essere dedotti dal proposto al fine di giustificare la legittima provenienza dei beni.

In sede di prevenzione, la giurisprudenza è sempre stata unanime nel ritenere ineducibili i redditi evasi, affermando contestualmente la confiscabilità almeno della quota parte corrispondente alla imposta non pagata²⁰. Senonché, in sede di applicazione della confisca c.d. "allargata" ex art. 12-*sexies* l. 356/1992, la giurisprudenza ha di recente proposto un orientamento affatto diverso, sostenendo la deducibilità dei redditi evasi nel calcolo della sproporzione²¹: orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità anche in un procedimento di prevenzione²².

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere tale contrasto giurisprudenziale, hanno recentemente confermato l'orientamento tradizionale, affermando che "ai fini della confisca di cui all'art. 2-*ter* della legge n. 575 del 1965 (attualmente articolo 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni

¹⁹ Corte di Cassazione, VI sez., 17 settembre 2008, n. 37166, Nirta: "[...] a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte d'appello ha fatto una corretta applicazione del principio secondo cui ai fini dei provvedimenti di sequestro e confisca nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, l'accertamento dell'illecita provenienza va compiuto in relazione a ciascun bene suscettibile della misura patrimoniale e non all'intero patrimonio (Sez. 1, 9 maggio 1988, n. 1365, Raffa). Infatti, i giudici di merito hanno esaminato in ordine cronologico i singoli incrementi pervenuti al patrimonio dei ricorrenti, «in correlazione alle entrate lecite che il Nirta, la moglie e i figli hanno realizzato nel corso degli anni», evitando di procedere ad una valutazione globale, ma operando di volta in volta un giudizio che ha rapportato le disponibilità lecite, da riconoscere al proposto o ai terzi interessati, all'epoca dell'acquisizione di quel determinato bene al patrimonio". Nello stesso senso, in precedenza, Corte di Cassazione, I sez., 18 maggio 1992, n. 2186, Vincenti.

²⁰ Corte di Cassazione, I sez., 20 novembre 1998, n. 5760, Iorio; Corte di Cassazione, VI sez., 27 maggio 2003, n. 36762, Lo Iacono; Corte di Cassazione, VI sez., 25 gennaio 2012, n. 6570, Brandi; Corte di Cassazione, II sez., 5 giugno 2012, n. 25332, Oscurato; Corte di Cassazione, II sez., 27 marzo 2012, n. 27037, Bini; Corte di Cassazione, II sez., 5 luglio 2012, n. 30449, Di Giorgio; Corte di Cassazione, I sez., 22 marzo 2013, n. 18423, Commisso; Corte di Cassazione, I sez., 17 maggio 2013, n. 39204, Ferrara; Corte di Cassazione, I sez., 5 dicembre 2012, n. 6703, Di Maio; Corte di Cassazione, V sez., 22 novembre 2013, n. 8441, Caravello.

²¹ Corte di Cassazione, VI sez., 31 maggio 2011, n. 29926, Tarabugi; Corte di Cassazione, VI sez., 15 dicembre 2011, n. 21265, Bianco.

²² Corte di Cassazione, VI sez., 24 ottobre 2012, n. 44512, Giacobbe.

posseduti e le attività economiche del soggetto, deve tenersi conto anche dei proventi dell'evasione fiscale"²³. Al di là delle rilevate differenze strutturali tra la confisca di prevenzione e la "confisca allargata" di cui all'art. 12-*sexies*, il Supremo Consesso ha rilevato come l'evasione fiscale – pur se non assume rilevanza penale a causa del mancato raggiungimento delle soglie di punibilità previste dalla disciplina penal-tributaria – rimane pur sempre un illecito (amministrativo) per l'ordinamento giuridico, e dunque il provento di tale condotta può ben considerarsi "frutto di attività illecita"; senza considerare, poi, l'"effetto moltiplicatore" di tale risparmio illecito di imposta, dal momento che lo stesso, una volta reinvestito, permette un ulteriore accrescimento delle ricchezze del soggetto²⁴.

Un ultimo grave problema applicativo risolto in via giurisprudenziale trovava la sua origine nell'introduzione del principio di applicazione disgiunta della confisca di prevenzione rispetto alle misure personali: come è noto, infatti, in seguito alle riforme del 2008 e 2009, le misure di prevenzione patrimoniali possono trovare applicazione, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 159/2011, "indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione". Ciò che viene meno non è il requisito della pericolosità – che deve pur sempre essere accertato in via incidentale – quanto piuttosto la sua attualità: in altri termini, può essere disposta la confisca di prevenzione nei confronti di un soggetto che attualmente non è più pericoloso, ma che in passato lo è stato.

A questo punto si poneva il problema dell'individuazione dei beni aggredibili con la misura patrimoniale. Risolvendo l'acceso dibattito giurisprudenziale sorto a seguito delle novelle legislative, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, senza mezzi termini, che la pericolosità costituisce "la misura temporale dell'ablazione": con questo intendendo che il proposto potrà essere privato soltanto

²³ Corte di Cassazione, Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 33451, Repaci.

²⁴ *Ibidem*: "Coerente peraltro è, sempre con riferimento alla diversa struttura normativa della specifica previsione, che tale approdo non possa essere applicabile alla confisca di prevenzione per la quale rileva – e dunque non è deducibile a discarico – anche il fatto che i beni siano «il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». Sicuramente l'evasione fiscale integra *ex se* attività illecita (*contra legem*) anche qualora non integri reato; né si può ignorare che la sottrazione di attività, pur intrinsecamente lecite (e cioè da impresa palese, non da mafia), agli obblighi fiscali (in tutto o in parte), inevitabilmente porta con sé altre connesse illecità, non essendo neppure immaginabile che l'evasione fiscale non comporti altre correlate violazioni che parimenti locupletano il soggetto o sono strumentali all'illecito arricchimento (condotte di falso, in ambito contributivo, sulla disciplina del lavoro, ecc.) posto che – allo stato attuale della normativa, per l'interconnessione tra i vari rami dell'ordinamento – sommergere i profitti significa anche inevitabilmente eludere le connesse discipline (ancorché di rango amministrativo o privatistico), altrimenti l'evasione si autodenuncerebbe, esito che ovviamente nessun evasore vorrebbe conseguire e che, soprattutto, non consentirebbe il perseguito arricchimento. È poi del tutto ovvio che [...] in caso di evasione fiscale si attua inevitabilmente reimpiego delle utilità che ne siano frutto nel circuito economico dell'evasore, con una confusione di utilità lecite-illecite che è proprio quello che la normativa vuole impedire, confusione che si implementa nella successione dei periodi d'imposta (con una sorta di «anatocismo dell'illecito» per l'inevitabile effetto moltiplicatore)".

di quei beni che siano illegittimamente entrati nel suo patrimonio durante il periodo in cui lo stesso risultava pericoloso socialmente²⁵.

Nella stessa pronuncia, i giudici di legittimità hanno poi operato una distinzione tra i soggetti a pericolosità “comune” e quelli a pericolosità “qualificata”: nel primo caso, deve interpretarsi in senso restrittivo il principio di diritto secondo cui “sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione”²⁶, pena la trasformazione della stessa in una vera e propria sanzione; nel secondo caso, sul presupposto che vi possano essere delle difficoltà nel delimitare temporalmente il periodo di pericolosità, la Cassazione ha affermato che “nell’ipotesi in cui la pericolosità investa, come accade ordinariamente, l’intero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge, è pienamente legittima l’apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso”²⁷.

4. Considerazioni conclusive.

Il decreto in commento si colloca, come già anticipato, nel solco di quella giurisprudenza che ha ritenuto estendibile l’applicazione delle misure di prevenzione anche nei confronti di soggetti che commettono abitualmente reati economici o, più in generale, “da profitto” e che, da un punto di vista criminologico, vengono generalmente definiti come “colletti bianchi”.

Si tratta indubbiamente di una tendenza fortemente innovativa, stante l’originaria *ratio* del sistema di prevenzione: in un primo momento, pensato come strumento di controllo e neutralizzazione della piccola criminalità violenta e, successivamente, impiegato quale efficace mezzo di aggressione della criminalità mafiosa e della criminalità economica.

Ad avviso di chi scrive, sono essenzialmente due i motivi di tale evoluzione: da un lato, i dati statistici mostrano come la corruzione e l’evasione fiscale sottraggano ogni anno allo Stato italiano approssimativamente 180 miliardi di euro, un’enormità rispetto ai “soli” 25,7 miliardi lucrati dalle organizzazioni mafiose, confermando la gravità di tali forme di criminalità²⁸; e, dall’altro, la frequente impunità degli autori dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati economico-fiscali, dovuta sia ai relativamente brevi termini di prescrizione, sia alla complessità delle indagini e della prova di tali fatti, spinge a ricercare soluzioni alternative per contrastare i detti comportamenti devianti e le relative illecite accumulazioni di ricchezza.

²⁵ Corte di Cassazione, Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli, cit.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ MENDITTO, [Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità “da profitto” \(mafie, corruzione, evasione fiscale\)](#), cit., p. 2.

Se oggi, come è stato da alcuni affermato, il cardine del crimine è sostanzialmente il denaro²⁹, allora il sistema di prevenzione, ed in particolare la confisca, può diventare una efficacissima arma per ablare a favore dello Stato quanto sottratto alla collettività, reintroducendo poi i beni confiscati nel tessuto economico e sociale.

In tal senso, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha fatto un buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e delle indicazioni provenienti dalla dottrina, garantendo in massimo grado la difesa del proposto e chiedendo alla pubblica accusa il massimo sforzo probatorio, al fine di avvicinare, se non proprio raggiungere, gli standard propri del processo penale.

Allo stesso tempo, grazie allo strumento di prevenzione, i giudici milanesi hanno sottratto al proposto beni di ingente valore che erano stati accumulati nel corso di una più che ventennale “carriera criminale” e che, per diverse ragioni, erano sfuggiti all’accertamento penale, in vista di una loro devoluzione in favore della collettività.

Non si può certo negare che esistano ancora inquietanti zone d’ombra e profili che richiedono un serio intervento legislativo ed una conseguente corretta applicazione giurisprudenziale; così come nuovi dubbi si affacciano, proprio a seguito di queste applicazioni innovative: basti qui solo fare cenno ai temi dell’accertamento con adesione in sede fiscale, del profitto derivante dai reati di corruzione, o piuttosto del coinvolgimento, nel procedimento di prevenzione, dei terzi, degli eredi e dei successori.

Insomma, quella in esame è una tendenza che non pare destinata ad esaurirsi: al contrario, trova sempre più conferme nelle recenti applicazioni giurisprudenziali. E la pronuncia in commento del Tribunale di Milano dimostra ancora una volta che l’ultima frontiera di espansione delle misure di prevenzione è indubbiamente legata ai *white collar crimes*.

²⁹ BRIZZI, *Misure di prevenzione e pericolosità dei “colletti bianchi” nella elaborazione della giurisprudenza di merito*, in *Archivio Penale*, n. 3, 2014, p. 8; MENDITTO, [Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità “da profitto” \(mafie, corruzione, evasione fiscale\)](#), cit., p. 1.